

ART. 5

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il comma 1-*quater*, dell'articolo 29, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, è sostituito dal seguente:

<< 1-*quater*. Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART.3.—(Servizio di noleggio con conducente).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, ¹presso una sede dell'impresa, appositamente richiesta per una determinata prestazione a tempo o viaggio. Salvo quanto previsto al successivo articolo 11, comma 3, lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

2. ²La sede e ³le rimesse dell'impresa sono situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato la rispettiva autorizzazione, salvo il caso di prestazioni continuative svolte, in base ad un contratto di appalto pubblico o privato, anche in Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione. ³Tale contratto deve risultare da atto scritto e deve essere tenuto, in originale o copia, a bordo del veicolo unitamente al foglio di servizio di cui al successivo articolo 11, comma 5.

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza, nella determinazione dei criteri di cui al comma 2, le Regioni garantiscono una corretta pianificazione in relazione al rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente da parte dei Comuni, che tiene conto delle reali esigenze del fabbisogno locale

c) all'articolo 11, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercito il servizio di taxi, salvo quanto previsto al successivo comma 4. E' tuttavia consentito fuso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

I Comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.

4. **E' consentito lo stazionamento su suolo pubblico per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione di un successivo servizio esclusivamente nel caso in cui è provata l'impossibilità di rientrare nella rimessa. Tale successivo servizio deve essere stato preventivamente prenotato presso la sede dell'impresa e trascritto sul foglio di servizio di cui al successivo comma 5.**

Fanno fede, ai fini della verifica del rispetto di tali obblighi, i contenuti del suddetto foglio di servizio, che deve essere necessariamente compilato prima dell'inizio del viaggio anche nel caso di uso privato del veicolo.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la sede dell'impresa. Salva l'ipotesi di cui al primo periodo del presente comma nonché il caso di prestazioni continuative svolte, in esecuzione di un contratto di appalto pubblico o privato, anche in Comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente avvengono presso la rimessa, situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri Comuni.

5. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio, la cui formulazione ed i cui contenuti devono essere unificati su base nazionale. Tale foglio dovrà contenere la targa del veicolo, il nome del conducente, i dati del committente, assieme a tutti gli altri dati necessari a definire il servizio, la cui composizione e contenuti, nel rispetto dei principi ed obblighi imposti dalle norme vigenti sul trattamento di dati sensibili in termini di privacy, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

d) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

ART. 11-bis. - (Sanzioni).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e dalle rispettive leggi regionali, finosservanza, da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge, **accertata su strada dai competenti organi che svolgono**

compiti di polizia stradale e presso la rimessa da parte degli organi all'uopo deputati dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da € 250 a € 1.000 oltre alle sanzioni accessorie come in appresso :

LD COMPASSO NELLA VENDITA
DA PARTE DEL COMUNE

a) quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 3, comma 1:

- 1) con un avvertimento formale alla prima inosservanza;
- 2) con una sospensione di quindici giorni della autorizzazione alla seconda inosservanza;
- 3) con una sospensione di un mese della autorizzazione, alla terza inosservanza;
- 4) con una sospensione di due mesi della autorizzazione alla quarta inosservanza;
- 5) con il ritiro dell'autorizzazione alla quinta inosservanza;

b) quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 3, comma 2 :

- 1) con una sospensione di un mese della autorizzazione alla prima inosservanza;
- 2) con una sospensione di due mesi della autorizzazione alla seconda inosservanza;
- 3) con il ritiro dell'autorizzazione alla terza inosservanza;

c) quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 11, commi 3 e 4 :

- 1) con un avvertimento formale alla prima inosservanza;
- 2) con una sospensione di quindici giorni dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- 3) con una sospensione di un mese dell'autorizzazione alla terza inosservanza;
- 4) con una sospensione di due mesi dell'autorizzazione alla quarta inosservanza;
- 5) con il ritiro dell'autorizzazione alla quinta inosservanza;

d) quanto al mancato rispetto del dettato dell'articolo 11, comma 5 :

- 1) con una sospensione di un mese dell'autorizzazione alla prima inosservanza;

- 2) con una sospensione di due mesi dell'autorizzazione alla seconda inosservanza;
- 3) con il ritiro dell'autorizzazione alla terza inosservanza.>>

3-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 3, del presente articolo, cessa a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”